

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE

Centro Italiano Femminile (C.I.F.) Comunale di San Sperate

Art. 1

Denominazione, sede, durata e natura

- 1.1 E' costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 (in seguito denominato CTS) e dai successivi decreti correttivi e integrativi, l'Associazione di volontariato non riconosciuta CENTRO ITALIANO FEMMINILE COMUNALE DI San Sperate (in seguito CIF San Sperate).
- 1.2 La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ODV (Organizzazione di Volontariato), a seguito dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS.
- 1.3 Il CIF San Sperate ha sede legale nel Comune di San Sperate, attualmente in Via Unione n.20; il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non comporta modifica di statuto e può essere deliberata dall'organo di amministrazione.
- 1.4 L'Associazione ha durata illimitata.
- 1.5 Il CIF San Sperate è un'associazione che opera in campo civile, sociale e culturale per contribuire alla costruzione di una democrazia solidale e di una convivenza fondata sul rispetto dei diritti umani e della dignità della persona secondo lo spirito e i principi cristiani, la Costituzione e le leggi italiane, le norme del diritto comunitario e internazionale.
- 1.6 È soggetto autonomo rispetto ai partiti politici e a qualsiasi altro movimento, e assume i valori della democrazia nelle strutture e nell'azione.
- 1.7 Svolge azione di presenza e di partecipazione in ogni ambito sociale e istituzionale e stabilisce rapporti di collaborazione con istituzioni, enti e associazioni, sia pubblici sia privati, per il perseguimento delle finalità associative.

Art. 2

Scopo e finalità

- 2.1 Il CIF San Sperate non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di interesse generale:
 - a) operare per la realizzazione di una convivenza democratica in cui sia tutelata la dignità di ogni persona e riconosciuto il valore intangibile della vita;
 - b) favorire la formazione della persona in ordine alla vita sociale, civile e politica e lo sviluppo delle singole comunità in vista del bene comune;
 - c) promuovere i diritti di cittadinanza di tutti, in particolare della donna e la sua partecipazione alla vita delle istituzioni;
 - d) collaborare affinché sia superata ogni forma di discriminazione e sia praticata una politica di pari

- opportunità, di riconoscimento e di integrazione delle differenze nel rispetto dei principi costituzionali;
- e) agire nelle sedi opportune con tutte le iniziative possibili per tutelare la famiglia e sostenerla nei suoi compiti;
 - f) promuovere attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

Art. 3

Oggetto e attività

- 3.1 Le predette finalità verranno conseguite mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale di cui all'Art 5 del D.lgs 117/2017:
- a) promuovendo ed attuando opportuni interventi per diffondere una cultura attenta alla dignità di ciascun individuo e allo sviluppo delle sue capacità;
 - b) collaborando con organismi pubblici e privati italiani, europei ed internazionali per contribuire alla realizzazione di una convivenza solidale e democratica fondata sul riconoscimento del valore della persona e della vita umana;
 - c) promuovendo, anche attraverso il contributo delle scienze umane e del Magistero sociale della Chiesa, l'approfondimento e la diffusione di tematiche di interesse generale sul piano sociale, etico e culturale in un contesto multietnico, multiculturale e multi religioso;
 - d) svolgendo ogni attività ritenuta idonea al raggiungimento degli scopi e delle finalità statutarie nella dovuta considerazione e attuazione dei principi di sussidiarietà, di cui all'art.118 della Costituzione e di solidarietà.

Art. 4

Forme di azione

- 4.1 Per conseguire i propri scopi e fini istituzionali il CIF San Sperate svolgerà le attività di cui all'art. 5 lettere d) f) i), l), n), u), v),w) del D.lgs 117/2017, come di seguito riportati:
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.lgs 42/2004 e ss. modificazioni;*
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;*
 - n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;*
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;*

- v) *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;*
w) *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i Gruppi di acquisto solidale di cui al- l'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.*

4.2 In particolare, a titolo esemplificativo, nell'ambito delle attività sopra indicate, il CIF San Sperate:

- 4.2.1. promuove e attua azioni di presenza e di sensibilizzazione nei riguardi delle istituzioni e dell'opinione pubblica in ordine ai problemi riguardanti i diritti umani, la cittadinanza democratica e la condizione femminile, anche in riferimento al lavoro;
 - 4.2.2. realizza iniziative di promozione sociale, di studio e di formazione civica, culturale e politica;
 - 4.2.3. svolge attività di volontariato, come espressione di solidarietà, di pluralismo e di partecipazione attiva alla vita della comunità civile;
 - 4.2.4. svolge iniziative dirette alla difesa dell'ambiente, alla promozione del dialogo interculturale e della pace;
 - 4.2.5. promuove e organizza attività e servizi in favore e a sostegno della famiglia nonché a tutela della donna e svolge ogni altra attività idonea alla realizzazione dei propri fini istituzionali;
 - 4.2.6. stipula convenzioni con istituzioni pubbliche e private;
 - 4.2.7. svolge iniziative di raccolta fondi finalizzate al finanziamento delle attività istituzionali;
 - 4.2.8. svolge ogni altra attività idonea al raggiungimento dei fini istituzionali sopra indicati, in via secondaria e sussidiaria, nel rispetto della normativa prevista dal CTS.
- 4.3. L'Assemblea (art.10) può proporre, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dalla Presidenza comunale.
- 4.4. Per lo svolgimento delle attività descritte, il CIF San Sperate si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati e altri volontari. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- 4.5. L'associazione può aderire ad altri Enti del Terzo Settore, reti associative e organismi di secondo livello.

Art. 5

Adesione, partecipazione e perdita della qualifica di socio

- 5.1 Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività e la democraticità del rapporto medesimo. Possono aderire all'associazione CIF San Sperate coloro che ne condividono l'ispirazione, ne accettano le finalità e contribuiscono in forme diverse alla loro realizzazione.
- 5.2 Si aderisce all'Associazione facendone domanda scritta all'Organo di Amministrazione. La domanda deve contenere le generalità, i recapiti postali ed elettronici dell'aspirante.
- 5.3 L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda ricevuta nel rispetto dei criteri di democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione sanciti dal D.lgs. 117/2017 e ss. mm. e ii.
- 5.4 Entro il termine di 60 (sessanta) giorni dà comunicazione della delibera di ammissione al richiedente; trasmette

- quindi la domanda al CIF Nazionale che provvede a rilasciare la carta di adesione e ad iscriverlo nel Libro degli Associati.
- 5.5 L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata dall'Organo di Amministrazione e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni. L'interessato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiedere all'Organo di Amministrazione, che sulla domanda si pronunci l'Assemblea in occasione della sua prima convocazione utile.
- 5.6 Gli associati partecipano con impegno e senso di responsabilità alla vita ed alle attività associative, godono di pari diritti e doveri, hanno diritto di voto attivo e passivo e prestano la propria attività in forma personale, volontaria, libera e gratuita.
- 5.7 Sono tenuti all'adempimento, secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione, mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dal Consiglio Nazionale.
- 5.8 Gli associati che svolgono attività continuativa di volontariato nell'Associazione sono iscritti anche nel Libro dei Volontari e assicurati contro infortuni e malattia connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- 5.9 Nello stesso Libro dei Volontari sono iscritti anche i volontari non associati che svolgono attività continuativa di volontariato nell'Associazione. Anche essi vengono assicurati contro infortuni e malattia connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- 5.10 Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli Associati, libro dei Volontari, libro dei verbali dell'Assemblea/Presidenza, facendone richiesta, con domanda scritta e firmata, al rispettivo Organo, il quale previo appuntamento ne consentirà l'esame personale, presso la propria sede. Per quanto riguarda il Libro Soci e il Libro Volontari, i soci non potranno in nessun caso avere copia dei documenti e non dovranno fare foto ai documenti medesimi. I soci che visioneranno i documenti dovranno firmare un impegno scritto attestante il fatto di essere consapevoli che le informazioni di cui si sta prendendo visione sono sottoposte alla tutela dei dati personali e che per questo motivo non potranno in alcun modo essere divulgate e che ogni infrazione a tale impegno comporterà l'attivazione degli organismi di garanzia.
- 5.11 Hanno inoltre il diritto di:
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate.
- 5.12 La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione o scioglimento dell'ente associato.
- 5.13 L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata, tramite raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
- 5.14 L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

- 5.15 Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
- 5.16 La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Art. 6

Strutture e autonomia

- 6.1 Il CIF San Sperate, che aderisce al CIF Nazionale, nonché al CIF Sardegna e al CIF Provinciale di Cagliari, gode di autonomia giuridica, economico-finanziaria, amministrativa, contabile e patrimoniale; persegue e attua gli scopi e le finalità statutarie di cui all'art.2 del presente Statuto, direttamente e avvalendosi degli strumenti e degli organismi di democrazia partecipativa previsti dal presente Statuto; si avvale inoltre, nella pluralità delle attività e delle scelte operative, di leggi e di normative che offrono strumenti e opportunità per la realizzazione dei propri fini istituzionali.

Art. 7

Costituzione di enti

- 7.1 CIF San Sperate, per la realizzazione dei propri scopi e fini, può promuovere la costituzione di enti aventi o non aventi personalità giuridica, purché siano coerenti con i propri principi ispiratori e le finalità.
- 7.2 Il Consiglio Nazionale autorizza la costituzione di detti enti, l'uso del nome e del logo, e prevede forme e modi di coordinamento.

Art. 8

Definizione e competenza

- 8.1 Il CIF San Sperate esprime e rappresenta nel proprio ambito comunale l'identità, gli scopi, le finalità associative del CIF Nazionale.
- 8.2 Stabilisce rapporti di collaborazione con istituzioni pubbliche e private; promuove e realizza attività di volontariato e iniziative di carattere sociale, culturale e politico in armonia con le linee programmatiche nazionali. Promuove la formazione degli aderenti e la diffusione del CIF sul territorio.

Art. 9

Organi

- 9.1. Sono organi del CIF Comunale San Sperate:
- a) Assemblea Comunale;
 - b) Presidenza Comunale;
 - c) Presidente comunale.
- 9.2. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate.
- 9.3. Gli organi dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o

videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

- 9.4. E' consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

Art. 10

Assemblea comunale — composizione e compiti

- 10.1. In conformità a quanto previsto dagli artt. 24 e 25 del D.lgs n.117/17, l'Assemblea è organo deliberante del CIF San Sperate ed è formata da tutti gli associati.
- 10.2. Ogni associato dispone di un solo voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta. Ogni aderente non può avere più di una delega.
- 10.3. L'Assemblea ha il compito di:
- a) individuare le linee programmatiche e gli obiettivi dell'attività comunale annuale e quadriennale in armonia con le indicazioni nazionali e le sollecitazioni della storia;
 - b) deliberare il programma annuale e quadriennale delle iniziative di studio, di presenza e di formazione degli associati e verificarne l'attuazione;
 - c) deliberare le forme più idonee del funzionamento del CIF comunale;
 - d) eleggere ogni quattro anni al suo interno il presidente, il vice presidente o due vice presidenti e la presidenza, nonché i propri rappresentanti in seno all'Assemblea Provinciale e Regionale;
 - e) approvare il bilancio consuntivo e preventivo d'esercizio;
 - f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - g) deliberare sull'esclusione degli associati;
 - h) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - i) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - j) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - k) deliberare sulle questioni ad essa sottoposte da parte degli organi di amministrazione.
- 10.4. L'Assemblea comunale in via ordinaria si riunisce una volta l'anno. Inoltre si riunisce ogni volta che se ne ravvisi la necessità o un terzo dei componenti lo richieda.
- 10.5. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da un membro della Presidenza comunale eletto dai presenti.
- 10.6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.
- 10.7. In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita se sono presenti almeno un terzo degli associati.
- 10.8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Art. 11

Presidenza comunale: composizione e durata

- 11.1. La presidenza comunale eletta dall'Assemblea al suo interno è composta dal presidente, vice-presidente (o da due vice-presidenti) e da uno a sei consiglieri; dura in carica quattro anni, si riunisce in via ordinaria una volta al mese e ogni volta che lo si ritenga necessario, e delibera a maggioranza.
- 11.2. Tutti i membri di presidenza, nella collegialità della funzione e nella specificità dei compiti, collaborano all'attuazione dei programmi e allo svolgimento delle attività.
- 11.3. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di impedimento dello stesso o quando abbia ricevuto esplicita delega. Nella sua prima riunione, il presidente nomina tra gli associati il tesoriere sulla base di una terna proposta dall'assemblea. Nomina altresì un segretario. Il tesoriere e il segretario partecipano alle riunioni con diritto di voto solo se associati.
- 11.4. Particolari compiti potranno essere di volta in volta affidati dalla presidenza ad alcuni associati, che dovranno riferire alla presidenza stessa.

Art. 12

Presidenza comunale: Compiti

- 12.1. La presidenza comunale del CIF San Sperate ha compiti esecutivi nei riguardi dell'Assemblea a cui risponde del proprio operato; ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione; compie tutti gli atti di gestione necessari per il perseguimento dello scopo sociale.
- 12.2. In particolare ha il compito di:
 - a) dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea ;
 - b) predisporre il programma annuale e quadriennale degli obiettivi e delle attività;
 - c) attuare iniziative di studio, di formazione e di presenza per l'attiva partecipazione degli aderenti alla vita associativa;
 - d) sollecitare la presenza e la partecipazione dei giovani;
 - e) predisporre una relazione annuale e quadriennale delle attività svolte, che sottopone all'assemblea;
 - f) promuovere il dialogo e la collaborazione con istituzioni pubbliche e private e con altre realtà associative;
 - g) curare l'amministrazione e la tenuta della contabilità, l'utilizzazione dei beni, i rapporti con i terzi;
 - h) redigere il progetto di bilancio preventivo e consuntivo di ogni esercizio.
- 12.3. In casi di estrema urgenza, adotta atti conservativi e provvede alla soluzione di particolari problemi di competenza dell'Assemblea, convocandola senza indugio per la ratifica.

Art. 13

Presidente comunale

- 13.1. Il presidente rappresenta l'associazione, gli orientamenti e le istanze della propria base presso l'opinione pubblica e le istituzioni locali; convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria e la presidenza comunale; ha la legale rappresentanza e la firma sociale nei confronti dei terzi; nella sua qualità esso può riscuotere somme e rilasciare quietanze e conferire mandato per agire o resistere in giudizio.

Art.14

Funzionamento dell'organizzazione

14.1. Allo scopo di dare attuazione agli obiettivi individuati dall'Assemblea, il CIF San Sperate può prevedere le seguenti forme di funzionamento dell'organizzazione:

- a) gruppo di base;
- b) gruppo per interventi specifici;
- c) coordinamenti.

AGENZIA DITE
ONE PROVINCIA
Indirizzo

Art. 15

Gruppo di base - definizione e finalità

15.1. Forma primaria di aggregazione è il gruppo di base formato ad iniziativa degli associati allo scopo di dar vita sul proprio territorio al CIF comunale oppure, per iniziativa del CIF comunale stesso, per promuovere l'attività associativa in particolari realtà locali (quartieri, circoscrizioni, e simili).

Art. 16

Gruppo per Interventi specifici - definizione e finalità

16.1. Possono costituirsi gruppi di lavoro finalizzati alla realizzazione di particolari servizi o attività, che abbiano come punto di riferimento le finalità dell'associazione e che scelgano di operare secondo le linee indicate anche in documenti normativi approvati dal Consiglio Nazionale.

Art. 17

Coordinamenti - definizione

- 17.1. Per coordinare e promuovere particolari settori di attività, svolte anche attraverso enti di cui all' Art. 7, con delibera dei rispettivi consigli o assemblee, l'associazione può aderire a Coordinamenti provinciali, regionali o nazionali, che esprimono una rappresentanza negli organismi associativi di riferimento.
- 17.2. Possono costituirsi gruppi o coordinamenti di giovani aderenti, che si propongono di operare per la propria formazione e per contribuire allo studio delle problematiche inerenti alla condizione giovanile.

Art. 18

Studio - Formazione

18.1. Il CIF San Sperate, promuove attraverso specifici momenti di riflessione, di ricerca e di confronto la formazione dei propri aderenti sotto il profilo civile e culturale, per contribuire allo sviluppo integrale delle persone e perché ogni attività sia caratterizzata dai principi cui l'Associazione si ispira e da rapporti di solidarietà e di condivisione.

Art. 19

Consulenti ed esperti

19.1. Per l'approfondimento di particolari tematiche oggetto di studio e di ricerca, la presidenza può proporre

all'assemblea la partecipazione di esperti esterni di comprovata professionalità e competenza anche non aderenti, che prendano parte ai lavori limitatamente alle questioni per le quali sono stati invitati.

Art. 20

Convocazioni Straordinaria e Ordinaria

- 20.1. L'Assemblea è convocata in via straordinaria dal presidente ogni qualvolta 1/3 (un terzo) dei membri lo richieda per:
- a) motivi modificativi o traslativi del diritto di proprietà o di altri diritti reali immobiliari, accettazione di donazioni, eredità o legati, costituzioni di garanzie reali, locazioni ultranovennali, autorizzare il compimento di atti di straordinaria amministrazione, atti costitutivi, mutui o prestiti qualunque ne sia il valore e simili;
 - b) deliberare la costituzione di enti di cui all'Art. 7 dello Statuto.
 - c) deliberare le modifiche all'Atto costitutivo e allo Statuto.
 - d) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.
- 20.2. Le convocazioni sia dell'Assemblea sia della Presidenza devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitare a tutti gli associati, anche in via telematica, almeno 10 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione, o affissione sulla bacheca presso la sede dell'associazione al meno 15 giorni prima dell'assemblea.
- 20.3. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Art.21

Validità delle assemblee

- 21.1. Per la validità dell'Assemblea in sede ordinaria, è richiesta la presenza della metà più uno degli aventi diritto in prima convocazione, e di 1/3 (un terzo) in seconda convocazione.
- 21.2. In sede straordinaria, si richiede la presenza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto, così come per la modifica e/o approvazione dello Statuto e del Regolamento e per la costituzione degli Enti o dei Gruppi specifici di cui agli artt. 7 e 16 del presente Statuto.
- 21.3. Si richiede la presenza dei 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto per lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

Art. 22

Validità delle decisioni

- 22.1 Le decisioni vanno sempre prese a maggioranza dei presenti votanti.
- 22.2 Ogni qualvolta si proceda ad elezione, risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti; a parità di voti si procederà al ballottaggio. Lo stesso vale per l'elezione del tesoriere nell'ambito della terna proposta da parte dell'Assemblea.
- 22.3 La maggioranza richiesta è di due terzi (2/3) in caso di deliberazioni straordinarie, per l'approvazione di statuti e di regolamenti e per decisioni relative alla previsione dell'Art.19 del presente Statuto.
- 22.4 In caso di scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei presenti

aventi diritto.

Art. 23

Documentazione e Libri sociali

- 23.1 Il segretario dell'associazione redige il verbale dell'Assemblea e della Presidenza, con data certa, su appositi libri numerati in ogni pagina e vidimati, se richiesto dalla legislazione vigente, che devono essere conservati agli atti.
- 23.2 Nel verbale verranno riportate, insieme all'ordine del giorno, la sintesi della discussione, le dichiarazioni di chi lo richiama e le relative deliberazioni assunte.
- 23.3 Al termine, il verbale è sottoscritto dal segretario e dal presidente, che ne cura la pubblicità secondo i modi e le forme stabilite.
- 23.4 Qualora, per comprovate ragioni organizzative, sia effettuata la registrazione, il segretario redige contestualmente un verbale abbreviato, nel quale si dà atto del mezzo tecnico utilizzato; al termine è sottoscritto dal segretario e dal presidente.
- 23.5 Entro i quindici giorni successivi, il segretario provvederà a redigere il verbale sintetico ai sensi del secondo comma, da sottoporre all'approvazione dei rispettivi organi.
- 23.6 Le registrazioni saranno custodite agli atti. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali previsti dagli artt. 15 e 17 del D.lgs 117/2017 Codice del Terzo Settore: Libro degli associati; Libro dei volontari; Libro dei verbali dell'Assemblea; Libro dei verbali della Presidenza.
- 23.7 L'associazione terrà i propri libri sociali anche in riferimento a quanto indicato al precedente Art.5.

Art. 24

Gratuità delle cariche

- 24.1 Tutte le cariche associative sono gratuite.

Art. 25

Durata del mandato del Presidente

- 25.1 Il presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato solo per un ulteriore quadriennio.

Art. 26

Incompatibilità di cariche elettive

- 26.1 La carica di presidente comunale è incompatibile con cariche elettive in enti locali territoriali di pari livello, e con cariche nei partiti politici, sindacati o in altre associazioni; è altresì incompatibile con la carica di presidente CIF in altro ambito territoriale.

Art. 27

Incompatibilità dei rapporti di lavoro e relativi obblighi

- 27.1 Il rapporto di lavoro dipendente o autonomo intrattenuto con l'ente è incompatibile con le cariche associative e con il lavoro volontario in generale. Qualora a rivestire cariche dell'associazione vengano elette persone per le quali dallo Statuto è sancita l'incompatibilità, esse devono dimettersi dall'uno o dall'altro incarico entro 15

(quindici) giorni. In caso di mancata dimissione entro detto termine, il membro eletto decadrà automaticamente dalla carica ricoperta nel CIF.

- 27.2 In caso di incompatibilità tra due cariche in diversi CIF, decadrà da quella relativa al CIF di minore ambito territoriale.

Art 28

Decadenza e revoca

- 28.1 I membri della presidenza, che senza darne giustificazione scritta non partecipano a tre riunioni consecutive, decadono dall'incarico.
- 28.2 L'Assemblea può dichiarare la decadenza del rispettivo presidente o membro della presidenza qualora, oltre al caso precedente, versì in situazione di incompatibilità a norma degli artt. 25 e 26; o deliberarne la revoca per gravi e comprovati motivi.
- 28.3 La decadenza e la revoca sono approvate con la maggioranza dei due terzi (2/3) dell'Organo.

Art. 29

Sostituzioni

- 29.1 Ogni carica elettiva dura sino alla naturale scadenza dell'organo e comunque sino all'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio. In caso di cessazione, prima del termine dalla carica assunta in forza di elezioni primarie, subentrerà il primo dei non eletti, fermo restando che l'incarico dura fino alla naturale scadenza dell'organo. La ratifica dei non eletti deve essere fatta dall'Assemblea alla prima convocazione utile della stessa. Non è ammesso l'istituto della cooptazione.
- 29.2 Per la sostituzione dei membri di presidenza si procederà a nuove elezioni.
- 29.3 Qualora la cessazione dalla carica interessi più di un terzo delle componenti di un organo, tenuto conto anche delle sostituzioni precedentemente effettuate, si procederà a nuove elezioni.

Art 30

Gestione straordinaria

- 30.1 In caso di assenza degli Organi collegiali comunali, fermo restando il potere del Consiglio Nazionale di valutare la situazione di vacanza ed eventualmente di intervenire nominando un reggente, la nomina del reggente spetterà al Consiglio provinciale in accordo con il Consiglio regionale e nazionale.
- 30.2 Il reggente resterà in carica per un anno con l'obbligo di convocare entro tale termine il rispettivo organo elettivo per la ricostituzione degli organi.
- 30.3 In caso di comprovate ragioni, la reggenza può essere rinnovata per un altro anno.

Art. 31

Autonomia giuridica, economico-finanziaria, amministrativa, contabile e patrimoniale

- 31.1 Il CIF San Sperate, condividendo i principi dello Statuto del CIF Nazionale,
- a) gode di autonomia giuridica, economico-finanziaria, amministrativa e contabile;
 - b) può essere titolare di beni, mobili e immobili;

- c) può essere parte di qualunque rapporto giuridico, attivo e passivo, con i terzi;
 - d) stabilisce i modi per lo svolgimento della propria azione e predispone i mezzi per l'attuazione degli scopi istituzionali;
 - e) può agire, intervenire o resistere in giudizio innanzi ad ogni autorità civile penale o amministrativa a tutela o degli interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione e intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n.241 ed eventuali sue modifiche.
- 31.2 L'associazione, nello svolgimento della propria attività attuata attraverso i rispettivi organi, non impegna in alcun modo, sul piano giuridico, amministrativo o finanziario gli altri CIF, maggiore o minore che sia il loro ambito di incidenza territoriale. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano, anche in sede di rapporti reciproci, le norme di cui agli artt. 36 e segg. cod. civ. e quelle di cui al Codice del Terzo settore (D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm. e ii).

Art. 32

Divieto di intestazione di beni a persone fisiche

- 32.1 Non sono ammesse intestazioni a persone fisiche di beni mobili e immobili appartenenti all'associazione.
- 32.2 Ogni trascrizione, iscrizione o annotamento in pubblici registri di beni mobili o immobili dovrà essere effettuata a favore dell'associazione.

Art. 33

Entrate ed altri mezzi finanziari

- 33.1 L'associazione trae, nelle forme giuridiche consentite, i mezzi occorrenti alla propria attività dai contributi degli associati, da eredità, donazioni e legati, contributi pubblici nazionali ed internazionali, erogazioni liberali e contributi privati, contributi a titolo di concorso nelle spese per servizi resi, da finanziamenti per servizi resi, da proventi derivanti da attività da esso gestite o controllate, da entrate di carattere patrimoniale, da ogni altra entrata, sovvenzione o emolumento compatibile con le finalità e gli obiettivi istituzionali e con il Codice del Terzo Settore.
- 33.2 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 34

Divieto di distribuzione ed obbligo di reinvestimento

- 34.1 È vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, di fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 34.2 Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste non possono in nessun caso essere divisi tra le associate, anche in forma indiretta .

Art. 35

Obbligazioni

- 35.1 Qualsiasi atto che comporti assunzione di obbligazioni o responsabilità di natura finanziaria e non sia stato già previsto in sede di bilancio preventivo, deve essere previamente autorizzato con apposita delibera verbalizzata dall'Assemblea comunale.

Art. 36

Bilancio di esercizio

- 36.1 La presidenza redige annualmente il bilancio economico consuntivo della gestione da cui risultino i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro tre mesi dalla fine dell'esercizio cui si riferisce.
- 36.2 Il bilancio sarà redatto nella forma di rendiconto economico per cassa in quanto i ricavi, le rendite e i proventi o entrate comunque denominate sono inferiori a euro 220.000,00 (duecentoventimila/00), sulla base dell'art.13 comma 1 del D. Lgs. 117/2017.
- 36.3 L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
- 36.4 La presidenza documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse, a seconda dei casi nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
- 36.5 L'associazione, attraverso i rispettivi organi sopra indicati, nonché gruppo per interventi specifici o coordinamento se previsto, redige annualmente il bilancio economico preventivo.

Art. 37

Convenzioni

- 37.1 Le convenzioni tra il CIF San Sperate e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Assemblea che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.
- 37.2 Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 38

Scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio

- 38.1 L'associazione si scioglie con deliberazione dell'Assemblea, validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti delle aventi diritto ed il voto favorevole dei quattro quinti degli associati.
- 38.2 L'organo deliberante nominerà il liquidatore, ne delibererà i poteri e devolverà il patrimonio.
- 38.3 Ferma la responsabilità dell'associazione e dei suoi rappresentanti per gli atti compiuti, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, i beni di questa, ove non sia stato deliberato il trasferimento ad un altro CIF della medesima regione, qualora siano essi stessi Enti di Terzo Settore, vengono devoluti al CIF di ambito territoriale più ampio, che sia esso stesso ETS ovvero ad altro Ente del terzo Settore, secondo quanto indicato all'art. 9 del D.lgs. n. 117/2017, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1.

Art. 39

Rinvio

- 39.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello statuto e del regolamento del CIF Nazionale, nonché dalle norme del D.lgs. n. 117/2017 e, in quanto compatibili, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

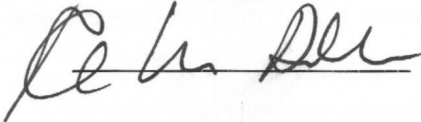
Art. 40

Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

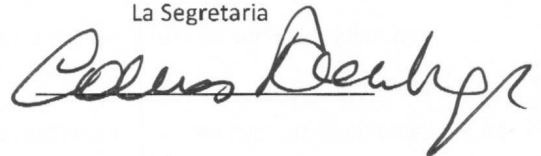
- 40.1 Il presente Statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del Codice del Terzo Settore in quanto si tratta di modifiche rese necessarie da adeguamento normativo.

SAN VESSTE, addì 19/06/25

La Presidente



La Segretaria



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI
Ufficio Tecnico di Cagliari

